



## TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

**R.P.C. n. 2/2019**

### IL GIUDICE DELEGATO

**letto** il ricorso, depositato in data 29.10.2019 da Gatto Antonio, volto all'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché la documentazione allegata e la relazione del gestore nominato dall'OCC;

**sciogliendo** della riserva di cui all'udienza del 14.01.2020;

**richiamato** tutto quanto osservato nel decreto di fissazione di udienza del 27.11.2019;

**preso atto** della regolarità degli adempimenti a carico del gestore della crisi;

**rilevato** che il debitore propone un piano del consumatore, ai sensi dell'art. 7 co. 1 bis l. 3/2012, che prevede:

1. il pagamento integrale delle spese di procedura in 10 rate mensili da euro 600,00 ciascuna;
2. il pagamento integrale del creditore garantito da ipoteca BNL s.p.a. per capitale ed interessi e spese della procedura esecutiva (credito quantificato nel piano in euro 51.293,59, di cui euro 8077,77 per spese sostenute dal creditore) in 84 rate mensili dell'importo di euro 689,34, come da piano di ammortamento riportato nella proposta e già comprensivo di interessi al saggio dello 0,30%, a partire dall'undicesimo mese successivo all'omologazione;
3. l'intervento, quali garanti dell'esecuzione del piano, dei generi del debitore, Valletta Aldo e Scalese Francesco;

**osservato** che a seguito della fissazione dell'udienza di cui all'art. 12 bis co. 1 l. 3/2012 il giudice procede all'omologa del piano del consumatore se verifica la fattibilità del piano medesimo e l'idoneità del medesimo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo l. 3/2012 e quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;



**riscontrata**, nel caso di specie, l'insussistenza di atti in frode ai creditori (non essendo emersi atti dispositivi posti in essere nell'ultimo quinquennio);

**considerato** in ordine alla meritevolezza del debitore:

- che l'art 12 bis l. 3/2012 condiziona, come detto, l'omologa all'esclusione della circostanza che “ *il consumatore [abbia] assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento*”;
- che nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, non ricorre tale negativa circostanza, posto che il debitore risulta avere contratto un unico debito, ossia quello derivante dal mutuo concluso con BNL s.p.a. e destinato ad aiutare economicamente il figlio, Gatto Fabrizio, come già aveva fatto per le figlie; detto debito fu contratto unitamente al figlio e alla moglie (tutti mutuatari) e, quindi, nei rapporti interni, per una quota pari, secondo quanto dedotto e non smentito dall'OCC, alla metà della rata e perciò per un importo che le entrate del proponente erano sufficienti a coprire, sicché il sovrindebitamento è stato originato da fattori esterni sopravvenuti e, in particolare, dall'intervenuta impossibilità, da parte del figlio, di onorare la propria quota di debito a cagione della scarsa redditività della propria attività di impresa, inizialmente fiorente, e dalla mancanza, nel patrimonio liquido del debitore, di somme sufficienti per coprire l'intera rata, considerate anche le spese che Gatto Fabrizio ha dovuto sostenere, con l'aiuto del padre, per il percorso di procreazione assistita e per il mantenimento della propria famiglia in occasione di contingente – e superata – difficoltà economica;

**considerato** in punto di legittimità e di verifica di fattibilità del piano ed idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo:

- che il debitore propone il soddisfacimento prioritario dei crediti in prededuzione, il soddisfacimento integrale del credito munito di ipoteca su immobile di sua proprietà e una durata ragionevole, in quanto gli obblighi oggetto del piano sono destinati a protrarsi e concludersi nell'arco di sette anni e dieci mesi (94 rate mensili complessive);



- che il corretto ammontare del credito di BNL s.p.a., come da ultima precisazione del credito, è pari ad euro 51.751,86 e non ad euro 51.293,59, cui devono aggiungersi gli oneri che il creditore dovrà corrispondere in seno alla procedura esecutiva, a titolo di compenso degli ausiliari (stimatore, custode e delegato), da corrispondere per intero trattandosi di crediti privilegiati;
- che, tuttavia, che l'ammontare del debito su cui è stato sviluppato il piano di ammortamento viene quantificato in euro 57.293,59 (pari al debito verso BNL s.p.a., come quantificato dalla parte, sommato ad euro 6000,00, quale compenso ancora dovuto al legale che ha assistito il debitore e all'OCC e sommato finanche ad euro 610,85 pari al complessivo ammontare degli interessi di ammortamento) e non in euro 51.293,59, pari all'ammontare, quantificato dalla parte, di quel debito (comprensivo di capitale, interessi già maturati e spese già sostenute): ne risulta, in sostanza, il pagamento del complessivo importo di euro 63.904,44 (di cui euro 6000,00 per compensi del difensore e dell'OCC), invece che dell'importo di euro 57.293,59, pari alla somma di capitale ed interessi già maturati e spese già sostenute dal creditore nell'espropriazione (come quantificati dalla parte in forza di una, evidentemente, superata precisazione del credito), prededuzioni della presente procedura e interessi di ammortamento: il tutto riepilogato nella tabella alle pagine 5 e 6 della proposta;
- che, quindi, la rateizzazione del credito privilegiato è costruita su un importo maggiore di euro 6610,85 (che corrisponde alla differenza tra euro 57.293,59, pari al fabbisogno di piano, come quantificato dalla parte, ed euro 63.904,44, pari all'ammontare complessivo delle somme che il debitore si impegna a pagare, secondo il piano, in 94 mensilità) rispetto al credito di BNL s.p.a., come quantificato (sia pure erroneamente) dalla parte;
- che il predetto importo risulta sufficiente, secondo quanto attestato anche dal professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC, per consentire, attraverso l'adempimento rateale come proposto, il pagamento del maggior importo del credito della predetta banca rispetto a quanto indicato nel piano (maggior importo ammontante ad euro 458,27 e dato dalla differenza tra euro 51.751,86, come indicati dal creditore, ed euro 51.293,59, come indicato nel



piano) e la refusione, in favore della predetta banca, degli oneri connessi alla procedura esecutiva n. 14/2017 R.E.;

- che le spese per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare sono state quantificate in euro 729,89 (cui il debitore concorrerà per la somma di euro 274,89, provvedendo al resto il coniuge); il suo reddito mensile è pari ad euro 900,00, dato da pensione e di anzianità e pensione di invalidità e verranno messi a disposizione dell'esecuzione del piano euro 600,00 per le prime dieci mensilità e euro 689,34 per le mensilità successive;
- che il piano proposto risulta fattibile in considerazione del previsto ingresso di finanza esterna e ciò in quanto i sig.ri Valletta Aldo, nato a Nicastro il 11.12.1959, residente in Lamezia Terme, Via dei Brutii n. 100, e Scalese Francesco, nato a Lamezia Terme il 29.10.1974, residente in Lamezia Terme, Via R. Il Guiscardo n. 5 si sono impegnati, con dichiarazione sottoscritta, resa innanzi al giudice (a conferma di quanto dedotto nel piano, ove le sottoscrizioni non risultavano né in originale né autenticate), a versare mensilmente la somma di euro 64,23 a partire dall'undicesima rata del piano direttamente all'Istituto di Credito BNL s.p.a. attraverso le coordinate Iban indicate dal creditore e, inoltre, hanno prestato, in favore della predetta banca, garanzia personale per il pagamento delle rate da parte del sig. Gatto fino ad un tetto massimo mensile di euro 156,27 ciascuno;
- che, pertanto, il pagamento rateale previsto nel piano risulta realizzabile e sostenibile attraverso la parte del reddito mensile personale messo a disposizione del creditore da parte del proponente (euro 625,11) e la somma che mensilmente i predetti Valletta e Scalese verseranno;
- che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la preferibilità di esso rispetto all'alternativa liquidatoria, anche in considerazione della garanzia personale prestata dai terzi e dell'esito infruttuoso degli esperimenti di vendita sinora espletati nell'esecuzione individuale;
- che il piano prevede una dilazione di pagamento dei crediti privilegiati inferiore all'anno;

**evidenziato** che nessuna contestazione è stata mossa dai creditori;



**dato atto** che la proposta non contiene l'indicazione del giorno del mese in cui la rata del piano avrà scadenza, sicché il pagamento della prima rata sarà esigibile dal giorno del deposito del presente provvedimento e le successive rate mensili avranno scadenza lo stesso giorno dei mesi a seguire;

**ritenuto**, pertanto, di poter omologare il piano presentato;

**P.Q.M.**

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Gatto Antonio;
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che il presente decreto, a cura dell'OCC e a spese dell'istante, venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Lamezia Terme;
- 4) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 5) Dispone che i pagamenti gravanti sui terzi Valletta e Scalese siano eseguiti in favore del creditore BNL s.p.a. direttamente da detti terzi, in conformità agli impegni assunti, con obbligo di trasmetterne riscontro documentale all'organismo di composizione della crisi entro cinque giorni;
- 6) Dispone che i pagamenti gravanti sul debitore Gatto siano eseguiti dall'organismo di composizione della crisi secondo quanto specificato nel piano e nel presente provvedimento o, in alternativa, previo accordo tra l'organismo e il debitore, che tali pagamenti siano eseguiti mensilmente dal debitore stesso, con obbligo, a suo carico, di darne preciso riscontro documentale, entro cinque giorni, al predetto organismo e con obbligo, per quest'ultimo, di puntuale controllo e vigilanza e di segnalazione ai creditori e all'autorità giudiziaria di condotte in tutto o in parte inadempienti;
- 7) Dispone che l'organismo di composizione della crisi annualmente depositi breve relazione in merito allo stato di esecuzione del piano.

Si comunichi al difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Lamezia Terme, 31.01.2020

Il Giudice  
dott.ssa Adele Foresta

